

Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2024, n. 15-8193

Approvazione dell'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per la procedura di trasferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 475/1968 come modificata dall'art. 1 della legge n. 124/2017 e dei criteri per la procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie nella Regione Piemonte, ai sensi del medesimo art. 2, comma 2 bis.



Seduta N° 431

Adunanza 19 FEBBRAIO 2024

Il giorno 19 del mese di febbraio duemilaventiquattro alle ore 09:40 presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Fabrizio RICCA - Andrea TRONZANO

DGR 15-8193/2024/XI

OGGETTO:

Approvazione dell'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per la procedura di trasferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 475/1968 come modificata dall'art. 1 della legge n. 124/2017 e dei criteri per la procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie nella Regione Piemonte, ai sensi del medesimo art. 2, comma 2 bis.

A relazione di: Icardi

Premesso che l'art. 1 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 ha introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge 475/1968, il quale prevede che: *“Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro”*;

Considerato che:

tale procedura concorsuale di trasferimento consente ai farmacisti titolari di farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, non sussidiate, ubicate in comuni con meno di 6.600 abitanti, di trasferirsi nelle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio di

un Comune della Regione, al fine di garantire alla popolazione ivi residente una piena assistenza farmaceutica;

l'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 espressamente riserva il trasferimento al farmacista titolare, così escludendo dalla procedura di trasferimento le farmacie pubbliche e le farmacie aventi per titolare una società di persone o di capitali.

Considerato, inoltre, che:

nel corso degli ultimi anni, la Regione Piemonte ha provveduto a espletare dapprima il concorso ordinario regionale per assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione, bandito con Determinazione della Direzione Sanità n. 118 del 10 marzo 2009 s.m.i., e successivamente il concorso straordinario previsto all'art. 11 del DL 1 del 2012, convertito nella legge 27 del 2012, bandito con Determinazione della Direzione Sanità n. 814 del 19/11/2012, il cui sesto interpello si è concluso alla fine del 2021.

Dato atto che:

la Regione Piemonte, di concerto con le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, all'esito dell'espletamento del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nei Comuni della Regione Piemonte ex art. 11 del DL 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012, e delle revisioni biennali della pianta organica delle sedi farmaceutiche effettuate dai Comuni, ha provveduto ad effettuare a partire da gennaio 2023 una ricognizione delle sedi farmaceutiche attualmente vacanti o di nuova istituzione;

la Regione Piemonte ha invitato i Comuni che risultavano avere una sede farmaceutica vacante o di nuova istituzione e che non avevano prelato la sede precedente nel rispetto della regola dell'alternanza di cui all'art. 10 della L. 475/68, a esercitare, ai sensi del citato art. 10, il diritto di prelazione sulla predetta sede;

con Deliberazione n. 150 del 03/05/2023 la Giunta Comunale del Comune di Collegno ha manifestato il diritto di prelazione sulla sede n. 13 ai sensi dell'art. 10 della L. 475/68 e s.m.i.

Ritenuto opportuno, sulla base dell'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 2 bis della L. n. 475/1968, escludere dall'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili ai fini della procedura di trasferimento quelle attualmente affidate in gestione provvisoria, atteso il pieno soddisfacimento del bisogno di assistenza farmaceutica a favore della popolazione ivi residente da parte del gestore provvisorio, il quale, peraltro, gode di una legittima aspettativa al mantenimento della gestione della sede sino all'espletamento del concorso regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

Considerato che all'esito dell'istruttoria, allo stato attuale, le sedi farmaceutiche disponibili per la procedura di trasferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della L. n. 475/1968, sono quelle riportate nell'elenco allegato n. 1 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, altresì, opportuno:

consentire il trasferimento di un numero massimo di farmacie per singolo comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L. 475/1968;

adottare i criteri per la procedura di trasferimento delle farmacie ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 475 del 1968 che agevolino il trasferimento dei farmacisti aventi maggiore anzianità nella titolarità e nell'esercizio della farmacia e che siano titolari di farmacie ubicate in comuni caratterizzati da limitati margini di redditività per il basso numero di abitanti in rapporto al numero di farmacie aperte, secondo quanto riportato nel documento allegato n. 2 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

dare mandato al Settore competente della Direzione Sanità di nominare la Commissione giudicatrice per il trasferimento delle farmacie soprannumerarie ai sensi del sopracitato art. 2 composta da:

- a) il dirigente responsabile del Settore Farmaceutico Integrativa e Protesica della Regione Piemonte, in qualità di Presidente;
- b) un funzionario del Settore Farmaceutico Integrativa e Protesica della Regione Piemonte;
- c) due farmacisti designati dall'Ordine dei Farmacisti (consulta);
- d) un farmacista di un servizio farmaceutico territoriale di Azienda Sanitaria della Regione Piemonte;

prevedere che le funzioni di segretario della Commissione siano svolte da un funzionario del Settore Farmaceutico Integrativa e Protesica della Regione Piemonte.

Ritenuto, inoltre, di prevedere che:

la procedura di trasferimento è consentita ove risultino sedi farmaceutiche di nuova istituzione all'esito del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie, espletato dai Comuni negli anni pari, o vacanti, per le quali non sia esercitabile il diritto di prelazione comunale di cui all'art. 10 della L. 475/1968, ovvero non sia stato esercitato dai comuni;

il farmacista assegnatario di sede a seguito di partecipazione alla procedura di trasferimento debba aprire la farmacia nel termine perentorio di 180 giorni dall'assegnazione;

le sedi assegnate con la procedura di trasferimento, qualora non vengano aperte le relative farmacie nel termine perentorio di 180 giorni, risulteranno nuovamente vacanti;

anche in applicazione delle disposizioni di legge relative alle incompatibilità del titolare farmacista persona fisica (artt. 8 e 9 della L. 362/1991 e smi), la conclusione della procedura di trasferimento nella nuova sede farmaceutica comporti per il farmacista il trasferimento della titolarità della precedente sede, con esclusione della possibilità di cedere la farmacia soprannumeraria;

la sede soprannumeraria, all'esito del trasferimento del titolare, viene assorbita nell'ambito del territorio comunale, secondo quanto verrà definito con provvedimento assunto dal Comune in occasione della prima revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche successiva al trasferimento, che darà altresì atto della soppressione della sede soprannumeraria ai sensi dell'art. 380 comma 2 del R.D. n. 1265/1934.

Richiamate per le sedi non di nuova istituzione le disposizioni di cui all'art. 110 del del TULS (RD 1265/1934), ove applicabili.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disciplinante aspetti del procedimento amministrativo del "trasferimento delle farmacie soprannumerarie".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto quanto sopra premesso, la Giunta regionale,

Visti:

l'art. 380, comma 2, del Regio Decreto n. 1265/1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";

la legge 2 aprile 1968, n. 475 e smi "Norme concernenti il servizio farmaceutico";

l'art. 1 della legge n. 124 del 4 agosto 2017, che ha introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge 475/1968;

la legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";

l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

L.R. 21/91, norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica.

DELIBERA

1. di approvare l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per la procedura di trasferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della L. n. 475/1968, di cui all'allegato 1 alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di escludere da tale elenco le sedi attualmente affidate in gestione provvisoria, atteso il pieno soddisfacimento del bisogno di assistenza farmaceutica da parte del gestore provvisorio;
3. di approvare i criteri per la procedura di trasferimento delle farmacie ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 475 del 1968, secondo quanto riportato nel documento allegato n. 2 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
4. di prevedere che la procedura per il trasferimento di farmacie ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, è consentita all'esito delle eventuali revisioni delle piante organiche effettuate negli anni pari;
5. di riservare la procedura di trasferimento secondo quanto espressamente indicato dall'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 ai farmacisti titolari persone fisiche;
6. di stabilire che il trasferimento è consentito a un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L. 475/1968;
7. di stabilire, inoltre, che il farmacista assegnatario di sede a seguito di partecipazione a procedura di trasferimento debba aprire la farmacia nel termine perentorio di 180 giorni dall'assegnazione;
8. di prevedere che la conclusione della procedura comporti per il farmacista il trasferimento alla titolarità della precedente sede, con esclusione della possibilità di cedere la farmacia soprannumeraria;
9. di prevedere, altresì, che la sede soprannumeraria, all'esito del trasferimento del titolare, venga assorbita nell'ambito del territorio comunale, secondo quanto verrà definito con provvedimento assunto dal Comune in occasione della prima revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche successiva al trasferimento, che darà altresì atto della soppressione della sede soprannumeraria ai sensi dell'art. 380 comma 2 del R.D. n. 1265/1934;
10. di demandare a successivo provvedimento della Direzione Sanità della Regione Piemonte gli atti attuativi della presente Deliberazione, nonché in particolare gli atti relativi alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice della procedura di trasferimento;
11. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8193-2024-All_1-allegato_1_.pdf



DGR-8193-2024-All_2-allegato_2_.pdf

2.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALL. 1

ELENCO SEDI VACANTI E DI NUOVA ISTITUZIONE DISPONIBILI PER IL TRASFERIMENTO EX ART. 2 comma 2 bis L.475/1968

per le sedi non di nuova istituzione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 110 del TULS (RD 1265/1934), ove applicabili

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

CAMINO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CARENTINO	Sede N. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
CUCCARO MONFERRATO	Sede N. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
DENICE	Sede N. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
FRASSINELLO M.TO	Sede N. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
FRESONARA	Sede N. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
GABIANO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
GROGNARDO	Sede N. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
ORSARA BORMIDA	Sede N. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
SALA MONFERRATO	Sede N. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
MONTECASTELLO	Sede N. 1 vacante Zona: intero territorio comunale

ALL. 1

VALENZA

Sede N. 6 vacante

Zona: Località Frazione Monte Valenza con collocazione a nord del lato nord della Strada Provinciale Villabella-

LERMA

Sede N. 1 vacante

Zona: intero territorio comunale

MORBELLO

Sede N. 1 vacante

Zona: intero territorio comunale

ODALENGO GRANDE

Sede N. 1 vacante

Zona: intero territorio comunale

PARETO

Sede N. 1 vacante

Zona: intero territorio comunale

PRASCO

Sede N. 1 vacante

Zona: intero territorio comunale

SAN CRISTOFORO

Sede N. 1 vacante

Zona: intero territorio comunale

ALL. 1

PROVINCIA DI ASTI

CALOSSO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CAPRIGLIO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CORTANZE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CORTIGLIONE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
GRAZZANO BADOGLIO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
MARANZANA	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
SAN PAOLO SOLBRITO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
PIEA	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
REVIGLIASCO D'ASTI	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
FONTANILE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale

PROVINCIA DI BIELLA

CAMANDONA	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CAMPIGLIA CERVO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CASTELLETTO CERVO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
COSSATO	Sede n. 4 vacante

Zona: ad est e sud-est e sud la delimitazione è costituita dai confini che separano il territorio di Cossato da quello di Lessona; a sud-ovest e ad ovest, dal torrente Strona sino alla proiezione verso il torrente stesso di una linea ideale costituente la prosecuzione in direzione nord-sud della via Cesare Battisti; dalla stessa via Cesare Battisti dai suoi punti estremi a sud sino procedendo in direzione nord, ai fabbricati formanti gli angoli di intersezione della stessa via Cesare Battisti con via Milano; a nord, la delimitazione è costituita dalla via Milano, per il tratto che si sviluppa fino all'incrocio con via Paruzza; qui, la linea di delimitazione prosegue lungo la stessa via Paruzza fino all'incrocio con via Martiri della Libertà, di poi scorrendo verso nord, si inoltra nella via Quintino Sella, prosegue lungo la via Partigiani e successivamente lungo la via Fecia di Cossato sino al termine del territorio comunale al confine est con il Comune di Lessona.

COSSATO

Sede n. 5 vacante

Zona: a Sud della linea ferroviaria Biella-Novara, nella fascia compresa tra la destra orografica del Torrente Strona ed il confine comunale ovest (Regione Spolina)

CURINO

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

MAGNANO

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

MASSAZZA

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

MEZZANA MORTIGLIENGO

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

MIAGLIANO

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

TAVIGLIANO

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

CUNEO

ACCEGLIO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
BORGOMALE	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
BRA	Sede n. 9 vacante Zona: Frazione Pollenzo
CAMERANA	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CASTELDELFINO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
CASTINO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CRAVANZANA	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
CRISSOLO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
FEISOGLIO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
FRASSINO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
GORZEGNO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
LESEGNO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
MONASTERO DI VASCO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale

ALL. 1

MARSAGLIA	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
MOMBARCARO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
MONTALDO MONDOVÌ	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
NUCETTO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
PAMPARATO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
PEZZOLO VALLE UZZONE	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
PRIERO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
PRIOLA	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
RODDINO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
SINIO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
SOMANO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
STROPPO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
TORRE BORMIDA	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
TORRE MONDOVÌ	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale

NOVARA

CASALBELTRAME	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CASALEGGIO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CASALVOLONE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CASTELLAZZO NOVARESE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
MIASINO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
MANDELLO VITTA	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
RECETTO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
ROMENTINO	Sede n.2 vacante Zona: Via Chiodini e strade confluenti di est (Via Belletti, Via Garavaglia, Via Fornaroli)
TERDOBBIATE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
TRECATE	Sede n.6 vacante Zona: Frazione San Martino di Trecate

ALL. 1

TORINO

ANDRATE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
ALPETTE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
ANGROGNA	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
BAIRO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
BALME	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
BROSSO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
BROZOLO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CASTIGLIONE TORINESE	Sede n.2 nuova istituzione Zona: Zona del Pedaggio, come individuata dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 27/12/2022
CERESOLE REALE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CHIALAMBERTO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CHIERI	Sede n.11 vacante Zona: confine comunale di Montaldo, di Pavarolo, di Baldissero Torinese, Strada Baldissero, Strada della Rosa e Strada Canarone
CINZANO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CUCEGLIO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale

ALL. 1

EXILLES

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

GARZIGLIANA

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

GASSINO

Sede n.3 vacante

Zona: area di Strada Bussolino, a partire dal civico 25 (lato numeri pari) e dal civico 31 (lato numeri dispari) e fino al termine (Frazione Bussolino Alto), nonchè nell'area di Strada Rivalba, dall'inizio e fino al confine comunale, e nelle aree adiacenti alle suddette aree di circolazione.

GIAGLIONE

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

GRAVERE

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

GROSCAVALLO

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

GRUGLIASCO

Sede n.12 nuova istituzione

area delimitata dalle vie Leonardo da Vinci, Vaglianti, Lamarmora, Scoffone, VIII Marzo, La Salle, Bongiovanni, Lucio Battisti

ALL. 1

LEMIE **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

MASSELLO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

MATTIE **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

MONASTERO DI LANZO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

MONCENISIO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

MONTEU DA PO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

NOMAGLIO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

NOVALESA **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

PAVAROLO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

PIOSSASCO **Sede n.5 vacante**
Zona: è delimitata a Nord dall'ultimo tratto di Via Pinerolo lato sx a Via Circonvallazione primo tratto lato dx e dal secondo tratto lato dx Via Bertacchi strada sterrata regione Furno da Via Torino lato dx strada agricola da Via Sesia a Via Torino lato dx a Strada agricola da Via Sesia a Via sacra San Michele, ad Est dal tratto di Via Sacra di San Michele a Via Adige al Comune di Rivalta, a Sud dal Comune di Volvera, ad Ovest dal Comune di Cumiana al Torrente Chisola.

ALL. 1

OGLIANICO	Sede n.1 nuova istituzione Zona: intero territorio comunale
PRALI	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
RORÀ	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
ROURE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
SALBELTRAND	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
SAN DIDERO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
SETTIMO TORINESE	Sede n.14 vacante Zona: Polo ospedaliero di Via Santa Cristina
USSEGLIO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
VALGIOIE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
VERRUA SAVOIA	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
VESTIGNÈ	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale

VERCELLI

BOCCIOLETO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
FOBELLO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
LAMPORO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale

ALL. 1

MONCRIVELLO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

OLDENICO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

PERTENGO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

VERBANIA- CUSIO- OSSOLA

BANNIO ANZINO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

BOGNANCO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

BROVELLO CARPUGNINO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

COSSOGNO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

MIAZZINA **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

MONTECRESTESE **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

SAN BERNARDINO VERBANO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

TOCENO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

VALLE CANNOBINA **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

VIGNONE **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

VILLETTE **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

Allegato 2

PROCEDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI FARMACIE NON SUSSIDIATE, SOPRANNUMERARIE PER DECREMENTO DELLA POPOLAZIONE, UBICATE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 6.600 ABITANTI (ART. 2, COMMA 2-BIS, L. 475/1968).

A seguito dell'istruttoria delle domande di trasferimento pervenute in risposta al bando regionale pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale della Regione Piemonte, viene predisposto dalla Commissione giudicatrice l'elenco delle domande non ammissibili e la graduatoria regionale per titoli dei titolari interessati al trasferimento di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, da sottoporre ad approvazione, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, da parte del Dirigente del Settore regionale Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica, responsabile del procedimento.

La graduatoria è redatta in ordine decrescente di punteggio, ottenuto sommando i punti attribuiti in base ai seguenti criteri:

- sono attribuiti 0,5 punti ogni 365 giorni di esercizio della farmacia in qualità di titolare della stessa, da parte del farmacista istante, attuale titolare della medesima farmacia (per l'attribuzione del punteggio si considerano pertanto solo gli anni interi);
- sono attribuiti i seguenti punti in relazione al rapporto tra popolazione residente nel comune in cui è ubicata la farmacia del titolare istante e numero di farmacie aperte:

Rapporto popolazione residente/numero di farmacie aperte nel comune	Punti
inferiore a 950 abitanti	15
da 951 a 1.000 abitanti	14
da 1.001 a 1.050 abitanti	13
da 1.051 a 1.100 abitanti	12
da 1.101 a 1.150 abitanti	11
da 1.151 a 1.200 abitanti	10
da 1.201 a 1.250 abitanti	9
da 1.251 a 1.300 abitanti	8
da 1.301 a 1.350 abitanti	7
da 1.351 a 1.400 abitanti	6
da 1.401 a 1.450 abitanti	5
da 1.451 a 1.500 abitanti	4
da 1.501 a 1.550 abitanti	3
da 1.551 a 1.600 abitanti	2
da 1.601 a 1.650 abitanti	1
superiore a 1.650 abitanti	0

In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il titolare che per primo ha presentato l'istanza di trasferimento.